

Additioni alla Rubrica Prima sopra il Giudice dell' Vniuersità del
Fore de' Mercanti della Città di Bologna, e circa il modo di fare
l' Imborfatione de' Giudici, & altre dichiarazioni non solo atte-
nenti alla Persona delli detti Giudici, mà ancora spettanti al Foro
di detta Vniuersità, fatte, & ordinate il dì 7. Nouembre 1672.



Essendo neccessario fare la nuoua Imborfatione de' Signori Giudici ordinarij del nostro Foro de' Mercanti, & considerando noi moderni Statutieri di esso Foro, quanto importi la persona del Giudice parte principalissima del Giudicio, & sopra cui poggia, come in Legge animata, & Bale di tutta l' equità, & Giustitia il nostro Foro, il che prudentemente è stato auertito delli nostri Antecessori da quali à ciò è stato prouisto con diuerse Additioni conforme la qualità de' tempi; Et hauendo considerato le qualità, che deuono hauere li Signori Dottori, che pretendono di concorrere à detta Imborfatione contenute nelli nostri Statuti alla Rubrica prima, & cioè, che si debba proporre vn Giudice Scienciato, il quale sia, & essere debba Cittadino della Città di Bologna d' Origine propria, Paterna, & Auita, ò almeno di due di quelle, & sia Laico, & Dottorato in Ragione Ciuile Solennemente nel Collegio de' Dottori di Ragione Ciuile della Città di Bologna, e sia almeno d'età d'anni trenta, & habbi letto pubblicamente nello Studio di Bologna in Ragione Ciuile almeno trè anni continui prima, che possi essere imborfato, & che detto Vfficio accetti, & eserciti; Et di più, ch' egli sia Matricolato nel Collegio de' Giudici della Città di Bologna; Altrimenti non possi essere imborfato, ne accettare tal' Vfficio, & ogni atto, che seguisse sia di niun momento, & inualido, come fatto da tale, che non hauesse Giurisdittione alcuna. Et hauendo maturamente considerato, come gl' anni addietro vi è stata scarsità di Dottori, & buoni Soggetti, che habbino le qualità sudette contenute nella detta prima Rubrica de' nostri Statuti, & per prouedere à detto bisogno li nostri Antecessori hanno fatte diuerse habilitationi conforme la qualità de' tempi in diuerse Additioni. Et perche per la Copia de' Signori Dottori de' quali hoggidì abbonda la nostra Città nõ sono neccessarie dette habilitationi, anzi partoriscono grandi confusioni, & difficultà. Perciò per la facoltà dataci per detti Statuti, & in specie alla Rubrica 84. e sue additioni sopra l' Vfficio di noi Statutieri molte volte confirmati dalla Santa Sede Apostolica, Reuochiamo, & annulliamo tutte, & ciascuna habilitatione fatta per li nostri Antecessori in diuerse loro Additioni, & non vogliamo, che suffraghino à niun Dottore, che per l' addietro non sia stato Giudice di detto Foro, mà pretendendo di cõcorrere alla detta nuoua Imborfatione debba prouare le qualità contenute in detta Rubrica prima de' nostri Statuti, cioè Ciuità, Dottorato, Lettura, Età, & Matricolatione predetta con proue legitime mediante le Fedi del Battesimo, del Dottorato, della Lettura, dell' Età, & Matricolatione predetta, ne altrimenti, ne in altra maniera non possi concorrere à detta Imborfatione, & vogliamo, che li Consoli, Statutieri, & altri sopra ciò Deputati siano tenuti, & obligati, & così gli alstringiamo sotto vincolo di Giuramento hauere buona, piena, & chiara intelligenza, & informatione in tutto, e per tutto conforme la detta prima Rubrica, quale vogliamo sia offeruata per l' auenire inuiolabilmente, lasciando nel resto nel suo vigore le dette Additioni nelle parti non ripugnanti alle presenti, & quelle nel resto siano da tutti offeruate. Di più per la facoltà sudetta d' interpretare li detti nostri Statuti dichiariamo, che l' età de' Signori Dottori contenuta nella sudetta prima Rubrica debba essere d' anni trenta compiti, come parimente la Lettura d' anni trè compiti.

Non vogliamo però, che li Signori Dottori, che altre volte sono stati Giudici di detto Foro siano tenuti far proue alcune, mà liberamente possino concorrere à detta Imborfatione.

Et per obuiare alle dubietà nate gli anni passati circa la lettera da leuarsi da Signori Giudici del loro Vfficio. Perciò vogliamo, che tutti li Signori Giudici, che per l'auenire saranno estratti alla Giudicatura del nostro Foro debba ciascun di loro nell' accettare detto Vfficio dentro del tempo prescritto dal nostro Statuto alla Rubrica prima, & nella forma medesima promettere di leuare detta lettera à proprie loro spese, & nel darli il Possesso presentarla in autentica forma alli Signori Giudici, & Consoli allora sedenti, & quella consignare al Conservatore pro tempore di detto Foro per il totale fondamento della sua Giurisdittione, & auanti se gli dia il solito Giuramento sopra l'osseruanza de' nostri Statuti come alla Rubrica seconda d' essi sopra il Giuramento di detti Giudici viene espresso, & di tutte l' altre Additioni non repugnanti alla presente ne in altra maniera possi hauere il possesso di detto suo Vfficio, anzi mancando d' accettare detto Vfficio, con detta conditione, ò di presentare detta lettera subito ipso facto perda detto Vfficio, e vogliamo succedi il Giudice estratto per il Semestre seguente, & caso fosse l' vltimo Semestre subito si debba fare nuoua estrazione d' vn' altro, che offerui la detta forma, & quel tale Dottore, che estratto à detto Vfficio di Giudice nell' accettare detto Vfficio non volesse promettere di leuare detta lettera à proprie spese sue, come anco nel pigliare il Possesso non la presentasse in autentica forma, comè si è detto di sopra, vogliamo si rēdi incapace di potere mai più concorrere, ò essere Imborfato in detto Vfficio, & per tale adesso per allora lo dichiariamo incapace.

Di più per leuare gl' abusi, che si sono tal volta commessi per il passato, vogliamo, che le solite lire nonantasei che paga la Gabelta ogn' anno per li soliti Sindicati del nostro Foro si debbano depositare sul Sacro Monte di Pietà, ò in mano di qualche altro Vfficiale di detto Foro da deputarsi da Signori Giudici, e Consoli sedenti di esso, per douerli di loro ordine, e mandato spenderli in detti Sindicati, & altri bisogni, & urgenze solamente di detto Foro, & non altrimenti, ne in altro modo.

E tanto habbiamo ordinato, statuito, e riformato rispettiuamente come sopra, & in virtù di dette nostre facultà, & autorità non solo nel modo sudetto, mà in ogn' altro miglior modo, &c.

Io Gio. Battista Rizzardi uno de' Priori de Statutieri.

Io Francesco Pollazzi uno de' Priori de Statutieri.

Io Girolamo Vaccari uno de' Statutieri.

Io Cesare Zagnoni uno de' Statutieri.

Io Gioseffo Sforza uno de' Statutieri.

Io Giacomo Maria Marchesini uno de' Statutieri.

Die Lunæ 7. Nouembris 1672.

S Vpradietæ Additiones à dd. DD. sex Statuterijs de præsentibus viuentibus facte, & subscriptæ, publicatæ fuerunt iu dicto Foro Mercatorum, & in mansione solita eorum Audientia, & Congregationū; Præsentibus Magnificis DD. Francisco ol. D. Christophori de Tanis Bonon. Ciue Capellæ Sanctæ Catharinæ Saragotia, & Ioanne Constantio ol. D. Marci Antonij de Scottis pariter Ciue Bonon. Capellæ Sancti Nicolai de Albarijs Testibus, &c.

*Franciscus Maria à Sole Not. & dicti Fori Mercatorum
Bonon. Conser. de prædictis rogatus, &c.*

In Bologna, per Giacomo Monti. 1672. Con licenza de' Superiori.